



VIALE DELLA LIBERTA', 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446
PEC SANNIOALIFANO@PEC.IT – EMAIL INFO@SANNIOALIFANO.IT
SITO INTERNET WWW.SANNIOALIFANO.IT

Regolamento sulla disciplina del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

(Approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n°06-2024 del 11.10.2024)

INDICE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Nomina, composizione e compenso dell’OdV

Art. 3 – Durata in carica, sostituzione dell’OdV

Art. 4 – Revoca dell’OdV

Art. 5 – Obblighi di riservatezza

Art. 6 – Poteri e Funzioni dell’OdV

Art. 7 – Modifiche del Regolamento

Regolamento sulla disciplina del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

PREMESSE

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito presso il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (di seguito "Consorzio") un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo interno (di seguito "OdV"), in ordine di funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito "Modello") allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche priva di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Art. 1 – Principi generali

1. Il Regolamento viene predisposto dalla Deputazione Amministrativa e adottato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio al fine di disciplinare il funzionamento dell'OdV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi ai principi di autonomia e indipendenza.
3. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione di Staff al vertice del Consorzio, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente alla Deputazione Amministrativa ed al Presidente e, qualora le violazioni emerse siano riferibili alla Deputazione Amministrativa, al Consiglio dei Delegati.

Art. 2 – Nomina, composizione e compenso dell'OdV

1. L'OdV è nominato dalla Deputazione Amministrativa.
2. L'OdV del Consorzio è un organo composto da 3 (tre) membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e Segretario.
3. Esso viene scelto tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in diritto e procedura penale e nelle procedure di controllo economico-contabile.
4. Al fine di garantire la sua autonomia e indipendenza, esso è nominato dal Consorzio tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2382, 2387 e 2399 del codice civile.
5. Il soggetto nominato non dovrà inoltre trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Modello, anche allo scopo di garantire l'assenza di qualsiasi potenziale conflitto di interesse con il Consorzio e con gli Organi di controllo dello stesso, tale da compromettere l'esatto adempimento delle funzioni ed obblighi previsti dal Modello.
6. Il candidato a ricoprire la carica, prima di assumere l'incarico e contestualmente all'accettazione dello stesso, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse.
7. L'OdV deve essere dotato di mezzi finanziari adeguati a consentirne la normale operatività. A tale fine per l'espletamento delle sue funzioni è previsto un compenso annuo pari a complessivi € 3.000,00 oltre IVA e oneri se dovuti, aumentato del 50% per il membro con funzioni di Presidente.

Art. 3 – Durata in carica, sostituzione dell'OdV

1. L'OdV dura in carica 3 (tre) anni. La durata in carica dell'OdV non può essere superiore a quella del Presidente della Deputazione Amministrativa che ha provveduto alla relativa nomina. L'incarico è rinnovabile e, in ogni caso, il soggetto rimane in carica fino alla nomina del successore.

2. Nel caso in cui l'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2 – comma 5, la Deputazione Amministrativa del Consorzio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, la Deputazione Amministrativa deve procedere alla revoca del mandato. Il mandato sarà altresì revocato:
 - A. qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla Legge;
 - B. qualora vengano meno i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 – comma 3.
3. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza dell'OdV, esso ne darà comunicazione tempestiva alla Deputazione Amministrativa affinché provveda alla delibera di nomina del successore.
4. La rinuncia da parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e formalizzata per iscritto alla Deputazione Amministrativa. La rinuncia non avrà effetto sino alla nomina del nuovo OdV.

Art. 4 – Revoca dell'OdV

1. La Deputazione Amministrativa può revocare il mandato conferito all'OdV solo per giusta causa. Per giusta causa di revoca si intende:
 - A. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'OdV, inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, od un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
 - B. un grave inadempimento dei propri doveri come definiti nel Modello e nel presente Regolamento;
 - C. una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa od insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6 – comma 1, ovvero:
 - una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto di cui sopra;
 - una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'OdV, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche od imprese.
2. Nei casi sopra descritti, la Deputazione Amministrativa provvederà a nominare il nuovo OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.
3. Nel caso sia stata emessa sentenza di condanna, nei casi sopra previsti, nelle more del passaggio in giudicato, la Deputazione Amministrativa potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un OdV ad interim.

Art. 5 – Obblighi di riservatezza

1. L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi.
3. L'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati nell'art. 6 o, in ogni caso, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.
4. In ogni caso ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 – Poteri e funzioni dell'Organismo

1. L'OdV sul piano generale ha il compito di vigilare:
 - A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari come individuati nelle singole Parti Speciali del Modello medesimo, in relazione alle diverse condotte di cui ai reati presupposto contemplate dal D.Lgs. n. 231/01;
 - B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura consortile, di prevenire la commissione dei reati previsti dalla sopra citata norma di legge;
 - C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni consortili.
2. Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV i compiti di:
 - A. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura consortile. A tal fine l'OdV si avvale anche di segnalazioni da parte della deputazione Amministrativa e da parte del personale consortile, in ordine ad eventuali situazioni che possono esporre il Consorzio al rischio di reato.
 - B. verificare periodicamente che le procedure, i controlli previsti dal Modello siano posti in essere e documentati in modo conforme a quanto ivi previsto e che i principi etici siano rispettati;
 - C. verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
 - D. coordinarsi con i Dirigenti consortili al fine di scambi di informazioni per l'aggiornamento delle aree a rischio reato previste nel Modello;
 - E. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni od atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
 - F. proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno in relazione alle mutate condizioni consortili e/o legislative;
 - G. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello tra il personale dipendente e predisporre la documentazione organizzativa interna al fine del funzionamento del Modello stesso contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti.
3. L'OdV avrà inoltre i seguenti compiti di reporting nei confronti dei vertici del Consorzio:
 - A. segnalare tempestivamente al Consorzio qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa di cui si sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte del personale dipendente o che abbia accertato l'OdV stesso;
 - B. proporre l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
 - C. comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi) al Presidente ed al Direttore Generale del Consorzio in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, le proposte relative agli interventi correttivi e migliorativi al Modello;
 - D. relazionare al Collegio dei Revisori dei Conti sull'attività svolta su richiesta dello stesso.
4. Trasmettere, con periodicità annuale, alla Deputazione Amministrativa ed al Collegio dei Revisori dei Conti una relazione contenente i seguenti elementi:
 - A. L'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
 - B. Le proposte di interventi correttivi e migliorativi;
 - C. L'elenco delle attività che si prevede di effettuare per l'anno successivo.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni è garantito all'OdV il libero accesso a tutta la documentazione consortile e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai Dirigenti di Area.
6. L'OdV si doterà di un apposito registro nel quale saranno annotate tutte le attività svolte.

7. L'OdV potrà essere convocato dal Direttore Generale e dal Presidente o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa espressamente riferimento a quanto previsto dal vigente Modello (*contenuti da ritenersi integrativi*).

Art. 7 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio dei Delegati, anche su proposta della deputazione Amministrativa e dell'OdV medesimo.

IL PRESIDENTE
Franco Della Rocca